

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

PROVINCIA DI VENEZIA



REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 19.06.2008
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 26/01/2010
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 11/03/2016

INDICE

PRESENTAZIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1** OGGETTO
- Articolo 2** COMPETENZE
- Articolo 3** RESPONSABILITA'
- Articolo 4** SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
- Articolo 5** ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

TITOLO II STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

- Articolo 6** SERVIZI ED IMPIANTI
- Articolo 7** AMMISSIONE NELLE STRUTTURE CIMITERIALI

TITOLO III NORME DI POLIZIA MORTARIA

- Articolo 8** FERETRI
- Articolo 9** TRASPORTI FUNEBRI

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 10** DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 11** PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

TITOLO V SEPOLTURE

- Articolo 12** INUMAZIONE

- Articolo 13** TUMULAZIONE
- Articolo 14** TUMULAZIONE PROVVISORIA
- Articolo 15** CREMAZIONE E DISPOSIZIONI INERENTI LE URNE CINERARIE

TITOLO VI OPERAZIONI CIMITERIALI

- Articolo 16** ESUMAZIONI ORDINARIE
- Articolo 17** AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE
- Articolo 18** ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- Articolo 19** ESTUMULAZIONI ORDINARIE
- Articolo 20** AVVISI DI SCADENZA PER ESTUMULAZIONI ORDINARIE
- Articolo 21** ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
- Articolo 22** ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO
- Articolo 23** OGGETTI DA RECUPERARE
- Articolo 24** DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

TITOLO VII SEPOLTURE PRIVATE

- Articolo 25** SEPOLTURE PRIVATE
- Articolo 26** TIPOLOGIE E DURATA D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE E RINNOVI
- Articolo 27** CONCESSIONI CIMITERIALI E MODALITA' DI ACCESSO
- Articolo 28** DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE SU AREE IN CONCESSIONE
- Articolo 29** DISPOSIZIONI INERENTI I LOGGIATI
- Articolo 30** MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE SU AREA IN CONCESSIONE

**TITOLO VIII
RINUNCE, DECADENZE, REVOCHE, ESTINZIONI**

- Articolo 31** RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE
- Articolo 32** DECADENZA DI CONCESSIONE CIMITERIALE
- Articolo 33** REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE
- Articolo 34** ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

**TITOLO IX
DISCIPLINA DEI CIMITERI**

- Articolo 35** ORARIO
- Articolo 36** DISCIPLINA DELL'INGRESSO
- Articolo 37** DIVIETI SPECIALI
- Articolo 38** RITI FUNEBRI
- Articolo 39** ORNAMENTI SULLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE
- Articolo 40** LAVORI PRIVATI E PUBBLICI NEI CIMITERI
- Articolo 41** ORNAMENTI E ACCESSORI
- Articolo 42** EPIGRAFI

**TITOLO X
DISPOSIZIONI VARIE**

- Articolo 43** MAPPA
- Articolo 44** ANNOTAZIONI IN MAPPA
- Articolo 45** REGISTRO COMUNALE DELLE SEPOLTURE
- Articolo 46** SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI
- Articolo 47** PIANI CIMITERIALI

**TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Articolo 48** EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 49 SOPPRESSIONE NORME INCOMPATIBILI

Articolo 50 SANZIONI

Articolo 51 CAUTELE

Articolo 52 ENTRATA INVIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

PRESENTAZIONE

La Polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private ed ogni altra analoga funzione, non specificamente attribuita ad altri enti od organi.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività connesse con i cimiteri sono determinate con apposito atto di Giunta Comunale secondo il regolamento di cui all'art.89 del *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

indicativamente e senza che la seguente elencazione costituisca limite al presente regolamento, tali funzioni possono essere così riconosciute:

- costruzione e la realizzazione degli ampliamenti dei cimiteri;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri;
- redazione del piano regolatore cimiteriale;
- gestione delle operazioni cimiteriali;
- gestione della pulizia e della cura del verde cimiteriale;
- procedimenti autorizzativi per la posa di lapidi e copri tomba e per l'applicazione di accessori e epigrafi sulle sepolture;
- procedimenti autorizzativi per la costruzione di sepolture private su aree in concessione;
- definizione finale degli atti contrattuali e alla tenuta del registro denominato mappa;
- atti amministrativi per emissione del permesso di seppellimento, comunicazioni e autorizzazioni al trasporto della salma, autorizzazioni alla cremazione e all'affidamento a familiari dell'urna cineraria;
- aggiornamento del registro delle sepolture;
- gestione degli atti contabili.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza della normativa vigente e ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria ed in particolare alle sepolture, alla costruzione, gestione e custodia di sepolcri privati ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate rispettivamente dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dai Responsabili di Settore, nel rispetto di quanto stabilito nel *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

2. I servizi inerenti la Polizia mortuaria possono essere gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso le forme individuate dall'art.113 del *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

3. Le funzioni attribuite all'Autorità Sanitaria Locale in materia cimiteriale e di Polizia mortuaria sono individuate dalla normativa specifica ed eventualmente sulla base di accordi, intese o convenzioni con il Comune.

Articolo 3 RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
- a. il recupero e il relativo trasporto delle salme di persone decedute in seguito ad incidente al deposito di osservazione o ad altro locale disposto dall'autorità competente;
 - b. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c. il feretro e il trasporto delle salme nei seguenti casi:
 - in assenza di familiari;
 - in caso di disinteresse o di impossibilità a sostenere la spesa da parte dei familiari, salvo verifica da parte del competente Servizio sociale, con le modalità proprie dello stesso.

Considerata la necessità di provvedere con urgenza alla sepoltura, il Comune provvederà ad incaricare del servizio un'impresa di onoranze funebri; l'impegno di spesa nei confronti della stessa verrà assunto solo a titolo di anticipazione e la decisione in merito spetterà poi all'Amministrazione comunale sulla base della relazione tecnico professionale dell'assistente sociale.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con delibera di Giunta comunale.

4. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.18.08./2000, n.267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

Articolo 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici preposti ai servizi cimiteriali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse copia del presente regolamento e il registro delle sepolture che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nei cimiteri interessati:
- a. l'orario di apertura e chiusura, nonché la disciplina d'ingresso (art.36) e i divieti speciali (art.37);
 - b. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - d. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della Legge 07.08.1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni.

**TITOLO II
STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI**

Articolo 6 SERVIZI ED IMPIANTI

1. Nel territorio comunale sono in funzione n.2 cimiteri:
 - a. Quarto d'Altino - Capoluogo;
 - b. Portegrandi.

2. Presso il cimitero del Capoluogo si trovano:
 - a. una camera mortuaria che, ai sensi dell'art.64 del D.P.R. 10.09.90 n.285, svolge anche le funzioni di deposito di osservazione;
 - b. un obitorio (art.13 del D.P.R. 10.09.90 n.285);
 - c. nel cimitero del Capoluogo è costituito un ossario per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato ed in forma promiscua delle ossa di salme completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o da estumulazioni per i quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per le ossa eventualmente rinvenute nel Comune, in modo che le stesse siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Entrambi i cimiteri comunali:
 - a. hanno campi comuni destinati alle inumazioni, in conformità a quanto dispone il D.P.R. 10.09.90 n.285;
 - b. hanno aree riservate a sepolture private;
 - c. sono dotati di illuminazione votiva.

Articolo 7 AMMISSIONE NELLE STRUTTURE CIMITERIALI

1. Nei cimiteri comunali possono essere accolte le salme delle persone:
 - a. che sono morte nel territorio comunale;
 - b. che al momento del decesso avevano la residenza nel Comune di Quarto d'Altino;
 - c. che hanno titolo ad essere sepolte in tombe o loculi concessi a privati all'interno degli stessi cimiteri;
 - d. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. 285/1990;
 - e. non residenti e non decedute nel territorio comunale, per il ricongiungimento nello stesso cimitero di coniugi o di genitori ai figli e viceversa;

- f. che, pur non residenti, siano nativi di Quarto d'Altino, abbiano trascorso almeno 30 anni della loro vita in questo Comune ed in esso risiedano i genitori o i figli o i fratelli;
- g. che hanno avuto in vita il trasferimento di residenza dal Comune di Quarto d'Altino ad altro Comune a seguito di ricovero in Istituti di cura o di Assistenza.

2. In deroga a quanto stabilito al comma precedente possono essere accolte nei cimiteri comunali, previa valutazione da parte dell'Amministrazione comunale, le salme:

- a. di persone che, pur non rientrando nei casi precedenti, abbiano acquisito in vita particolari benemerienze nei confronti della collettività di Quarto d'Altino;
- b. di religiosi nativi di Quarto d'Altino che, per ragioni legate alla loro missione, hanno assunto residenza in altro Comune;
- c. limitatamente a richieste di inumazione, altri casi debitamente motivati.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. La sepoltura di salme, resti mortali, ossa o ceneri dei soggetti di cui al presente comma avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale.

I loculi, le nicchie e gli ossari sono assegnati secondo l'ordine progressivo dall'alto verso il basso.

4. In deroga a quanto stabilito nei precedenti commi si stabilisce che:

- a. nel caso di congiunti (genitori, figli, fratelli, coniugi o conviventi dichiarati anagraficamente) con disabilità motoria riconosciuta, invalidi civili o di guerra, uguale o superiore al 50%, al fine di garantire agli stessi l'accessibilità alla sepoltura, sarà possibile, sentito il Responsabile del Settore competente, derogare al normale ordine d'assegnazione;
- b. Possono essere assegnati, su richiesta degli interessati e previo pagamento delle somme dovute, loculi consecutivi per l'avvicinamento di defunti tumulati nei cimiteri del territorio comunale. I loculi saranno assegnati secondo l'ordine progressivo dall'alto verso il basso; qualora il primo loculo disponibile fosse l'ultimo della fila, potranno essere assegnati, in modo da assicurare comunque la vicinanza dei defunti. I loculi rimasti liberi torneranno nella disponibilità del Comune senza che nulla sia dovuto al rinunciatario. A carico dei concessionari spettano le spese per le operazioni cimiteriali necessarie e il ripristino dei marmi, con altri nuovi di uguale spessore, qualità ed aspetto estetico.

5. Al di fuori dei casi di cui sopra è sempre ammesso l'inserimento di ceneri e resti mortali all'interno dei loculi già occupati, fermo restando la capienza del loculo stesso e l'acquisizione del consenso del concessionario del loculo o di ogni altro avente diritto. Ai sensi dell' Allegato "A" della DGR n. 433/2014 è ammessa la collocazione ipogea di una o più urne cinerarie in un apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra un feretro già inumato nel campo, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento e nel rispetto della volontà espressa degli aventi diritto.

6. Non sarà comunque possibile concedere un loculo, una nicchia o un ossario prima dell'effettivo decesso.

TITOLO III NORME DI POLIZIA

Articolo 8 FERETRI

1. Per le dichiarazioni di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, il periodo di osservazione salme e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'ordinamento dello Stato Civile, del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di Procedura Penale, delle Leggi Regionali e Statali in materia.

2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al D.P.R. 285/90, nonché della Circolare interpretativa del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993 e dalle disposizioni specifiche impartite dal Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L..

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate alla inumazione devono essere rivestite con abiti, lenzuola o accessori di tipo biodegradabile.

4. Il feretro dovrà essere accompagnato, di norma, dalla seguente documentazione:

- a. autorizzazione alla sepoltura, art.6 dpr 285/90;
- b. (eventuale) autorizzazione al trasporto, art.23 dpr 285/90;
- c. (eventuale) autorizzazione alla cremazione, art.79 dpr 285/90.

5. Al momento del ritiro del feretro o comunque prima della sepoltura, il responsabile dell'operazione cimiteriale accerterà la regolarità della documentazione, nonché il diritto d'uso qualora trattasi di sepoltura privata o

il diritto di sepoltura qualora di sepoltura comune, in base alla richiesta pervenuta.

6. La documentazione dovrà essere conservata negli archivi cimiteriali e coordinata allo schedario dei defunti ed alle registrazioni amministrative concernenti le sepolture private ed i rispettivi concessionari.

Articolo 9 TRASPORTI FUNEBRI

1. Il servizio di trasporto funebre è liberamente esercitato dalle ditte private operanti nel settore, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 10 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai sensi dell'art.7 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n.125 del 27 luglio 1903, i cimiteri hanno almeno un reparto a sistema di inumazione.

2. Ai sensi dell'art.90 e seguenti del D.P.R. n.285/1990 i cimiteri hanno spazi destinati alle sepolture private, individuali, familiari e per la collettività.

3. Il Settore competente detiene e archivia le rappresentazioni cartografiche dei cimiteri del territorio; in tali rappresentazioni devono essere indicati gli spazi riservati per le sepolture comuni e private e le aree destinate ai loggiati. Le planimetrie verranno aggiornate ogni qualvolta siano apportate modifiche o siano ampliate le strutture esistenti.

Articolo 11 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio comunale adotta un piano regolatore cimiteriale, che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il piano regolatore dei cimiteri viene redatto in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale e deve contenere:

a. una valutazione illustrativa dello stato di fatto, incentrata: sulla valutazione della capacità di ricezione della struttura esistente, sulla dinamica del tempo delle diverse tipologie di sepoltura, sull'andamento

- storico della mortalità e dell'andamento demografico. La relazione deve determinare e quantificare fabbisogni e indicare possibili soluzioni;
- b. un piano di azionamento rappresentante l'assetto previsto dei cimiteri del Comune, con l'identificazione delle zone destinate a diverse tipologie di sepoltura.
3. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo piano.

TITOLO V SEPOLTURE

Articolo 12 INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione, della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate, su richiesta, gratuitamente, salvo quanto dovuto quale tariffa per il servizio in questione.

Analogamente sono inumati i resti mortali non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie.

2. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da cippo o ornamento sul quale è applicata una targhetta di materiale inalterabile riportante le generalità del defunto, secondo quanto stabilito all'art.39 (*Ornamenti sulle sepolture in campo comune*) del presente regolamento.

Articolo 13 TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, casse per resti mortali o urne cinerarie in opere murarie (loculi, ossari o nicchie) costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art.106 del D.P.R. 10.09.1990, n.285 e relativa circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993, n.24, nonché loro modifiche ed integrazioni.

Articolo 14 TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. La tumulazione provvisoria, a richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano e previo pagamento del canone stabilito in tariffa e di quanto dovuto per il servizio in questione, è ammessa nei seguenti casi:

- a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un tomba di famiglia, fino alla sua agibilità;
- b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe di famiglia;
- c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato (in questo caso sarà dovuto solo il pagamento del canone concessorio).

2. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del Settore competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

3. La concessione della tumulazione provvisoria deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale preposto. Il pagamento del canone è dovuto al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione provvisoria con riferimento al periodo concesso, tenuto conto delle spese generali sostenute dall'Amministrazione. Il canone di utilizzo è calcolato su base mensile; le frazioni di mese sono computate come mese intero.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile di Settore, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata provvisoriamente, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento di quanto dovuto.

5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e urne cinerarie.

6. Per motivate esigenze e comunque per un massimo di 18 mesi, è consentita la tumulazione provvisoria, in tombe o loculi di altri concessionari, previa richiesta al servizio competente a cui andrà allegata anche autorizzazione scritta da parte del concessionario e ricevuta del pagamento della tariffa stabilita per tale servizio.

Articolo 15 CREMAZIONE E DISPOSIZIONI INERENTI LE URNE CINERARIE

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

2. L'autorizzazione di cui all'art.79, comma 1, del D.P.R. 10.09.1990, n.285 è rilasciata, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, secondo quanto stabilito nel D.P.R. 285/90 e nella legge 130 del 30.03.2001.
3. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio di Stato Civile. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art.3 della legge 30 marzo 2001, n.130. Secondo quanto stabilito con Legge regionale n.24 del 25 settembre 2009, è istituito presso il Comune il registro per la cremazione.
4. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
5. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga diversamente.
6. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art.79/3 del D.P.R. 10.09.1990, n.285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, eventualmente costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
7. Su richiesta degli interessati, le urne cinerarie possono altresì essere affidate ai familiari, secondo quanto stabilito agli artt.79 e 81 del D.P.R. 285/90, art.3, comma 1, lett. e) della legge 130/2001, art.343 R.D. 1265/1934.

TITOLO VI OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 16 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. 10.09.1990, n.285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie sono svolte preferibilmente dal mese di ottobre a quello di marzo compresi (escludendo comunque luglio e agosto).

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza; di norma verranno effettuate secondo l'ordine cronologico con cui i campi e le file vennero occupati.

Articolo 17 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile del Settore competente autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio comunale e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del Settore competente curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per il cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 18 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei seguenti casi:

- a. per provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
- b. a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione, in seguito al rilascio di apposita autorizzazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

3. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Settore competente, previa verifica se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità e sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 19 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

2. Le estumulazioni ordinarie sono svolte preferibilmente dal mese di ottobre a quello di marzo (escludendo comunque luglio e agosto).

Articolo 20 AVVISI DI SCADENZA PER ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile del Settore competente autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio comunale e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del Settore competente curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'estumulazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 21 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie, ossia prima del termine ordinario di scadenza, possono essere eseguite nei seguenti casi:

- a. a richiesta dei familiari interessati; per le persone decedute a causa di malattia infettiva non si accettano, di norma, domande di estumulazione prima che siano trascorsi due anni dalla data di morte;
- b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

2. Le estumulazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

3. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dal Sindaco previa verifica se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità e sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 22 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23.12.1865, n.2701 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la richiesta di quanto dovuto per le operazioni svolte.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 23 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno un giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.

3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto apposito *Verbale di rinvenimento e consegna* in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.

4. Analogamente gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni su citate in assenza di reclamanti verranno registrati in apposito *Verbale di rinvenimento e consegna* redatto in duplice copia e affidati al Servizio di Polizia locale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, tali beni potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 24 **DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o estumulazioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo, passano di proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse, previa sanificazione e ripristino.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Settore competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangano a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Le opere aventi valore artistico o storico non reclamate possono essere conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

TITOLO VII
SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 25 **SEPOLTURE PRIVATE**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.11, l'uso di aree e di manufatti del Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Articolo 26 **TIPOLOGIE, DURATA D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
E RINNOVI**

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a. aree per tombe di famiglia, collettività o monumentali;
 - b. loculi individuali;
 - c. nicchie per urna cineraria;
 - d. ossari.

2. Fatti salvi i diritti acquisiti in forza di precedenti regolamenti e nell'ambito dei termini massimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali, si fissa la durata delle concessioni cimiteriali nel modo seguente:
 - a. sepolture individuali (loculi, nicchie, o ossari): anni 30 dalla tumulazione della salma/ceneri/resti mortali;
 - b. sepolture per famiglie, collettività o monumentali: anni 99 dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

3. Le concessioni cimiteriali indebitamente rilasciate in forma perpetua dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, ossia a partire dal 10.02.1976, si intendono concesse per il limite massimo ammesso, ovvero 99 anni.

4. Fatti salvi i diritti acquisiti in forza di precedenti regolamenti, alla scadenza della concessione di loculi, nicchie od ossari, il concessionario o i suoi eredi possono richiederne la proroga per 20 anni. La richiesta potrà essere accolta a condizione che nel cimitero vi sia una disponibilità di loculi, nicchie od ossari destinati a concessione trentennale pari al fabbisogno triennale, stimato sulla base delle sepolture medie degli ultimi due anni nello stesso cimitero.
Per ogni anno o frazione di anno di proroga sarà corrisposta una somma pari a 1/30 della tariffa vigente all'atto della proroga.

5. Alla scadenza della concessione di tombe di famiglia il concessionario o i suoi eredi possono richiederne la proroga per 50 anni.

Articolo 27 CONCESSIONI CIMITERIALI E MODALITA' DI ACCESSO

1. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

2. Le tariffe di concessione vengono stabilite dalla Giunta comunale.

3. Le concessioni sono regolate da schema di contratto tipo e sono stipulate dal Responsabile del Settore.

4. Il diritto d'uso di una concessione consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di nuda proprietà del Comune.

5. Con scrittura privata autenticata ai sensi dell'art.21 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, depositata agli atti del Comune presso il Servizio competente, più concessionari o aventi diritto di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni di divisione, individuazione di quote separate, rinuncia personale per sé o per i propri aventi causa con accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari o aventi diritto residuali, fermo restando comunque l'unicità della concessione originaria nei confronti del Comune. L'atto deve essere sottoscritto da tutti i concessionari aventi titolo, oppure deve essere formulato separatamente da tutti gli stessi.

6. Qualora il Servizio competente accerti che non esistono contratti o altre prove documentabili di vecchie concessioni, i diritti dei titolari potranno essere accertati attraverso l'approntamento di atti notori resi ai sensi del D.P.R. 445/2000 dagli interessati con la comminatoria di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci.

Articolo 28 **DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE SU AREE IN CONCESSIONE**

1. Sui progetti di costruzione di sepolture private su aree in concessione dovranno essere acquisiti i titoli abilitativi con le modalità previste dal vigente regolamento comunale.

2. Ogni variazione di carattere ornamentale, rispetto al progetto originario, e l'applicazione di epigrafi o accessori deve essere autorizzata dal Responsabile del Settore competente. Gli aventi titolo devono presentare domanda su apposito modello.

Articolo 29 **DISPOSIZIONI INERENTI I LOGGIATI**

1. Le caratteristiche dei loggiati sono stabilite dal piano regolatore cimiteriale e dal progetto di realizzazione di ogni singolo loggiato.

2. Il piano regolatore cimiteriale può dettare norme per disciplinare le caratteristiche degli accessori e delle epigrafi con l'obiettivo di creare omogeneità e continuità tipologica nei vari loggiati.

3. E' consentita sulle lapidi l'applicazione di accessori saldamente ancorati e non asportabili come portalampane e portafiori.

4. L'apposizione di epigrafi, ornamenti e accessori sulle lapidi deve essere autorizzata dal Responsabile del Settore competente. Gli aventi titolo devono presentare domanda su apposito modello.
5. Trascorsi sei mesi dalla data della sepoltura senza che sia intervenuta da parte degli aventi diritto la richiesta di apporre l'epigrafe sulla lapide, vi provvederà il Comune. I costi dell'intervento saranno addebitati al concessionario o agli aventi titolo.
6. Nei loggiati la collocazione dei fiori freschi o sintetici è consentita esclusivamente nei portafiori.
7. I concessionari delle sepolture private e gli aventi titolo sono tenuti a mantenere la lapide e gli accessori e a verificarne la stabilità per garantire il decoro e la sicurezza del sepolcro.
8. L'impiego di accessori sulle lastre non deve costituire causa di ingombro ai loculi vicini né agli spazi di passaggio antistanti. L'accessorio deve fuoriuscire dalla superficie della lastra di uno spessore inferiore ai 15 cm.

Articolo 30 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE SU AREA IN CONCESSIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento del decoro, della sicurezza e della piena funzionalità del sepolcro.
2. Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento necessario per tutelare l'incolumità pubblica e privata, connesso alla costruzione privata realizzata su area in concessione. Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario vi provvederà d'ufficio l'Amministrazione comunale. I costi dell'intervento saranno addebitati al concessionario.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere autorizzati dal Responsabile del Settore competente. I concessionari sono quindi tenuti a inoltrare l'istanza corredata da relazione e rappresentazioni grafiche. Il Settore competente rilascerà l'autorizzazione previa istruttoria.

TITOLO VIII RINUNCE, DECADENZE, REVOCHE, ESTINZIONI

Articolo 31 RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Qualora il concessionario intenda provvedere:
 - all'estumulazione dei resti mortali da tombe di famiglia;
 - all'estumulazione dei resti mortali dal singolo loculo per destinarli a cremazione;
 - alla traslazione del defunto in altro loculo, per sopravvenuta disabilità motoria riconosciuta, invalidità civile o di guerra uguale o superiore al 50% relativa a genitori, figli, fratelli, coniugi o conviventi dichiarati anagraficamente, del defunto,L'avente diritto può presentare la rinuncia alla concessione di aree o manufatti, entro 1 anno dallo sgombero totale, pena la decadenza della concessione stessa.

2. E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma, salvo, nel caso di tombe di famiglia, autorizzazione da parte della Giunta comunale.

3. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal/i concessionario/i o da tutti gli aventi diritto.

4. La rinuncia determina la restituzione nella disponibilità del Comune dell'area o del manufatto; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma così determinata:
 - a. per la rinuncia alla concessione del diritto individuale in loculi, ossari, nicchie o tombe di famiglia costruite su aree avute in concessione sarà corrisposto un rimborso da calcolarsi secondo la seguente formula:

$$\frac{(C - 20/100 C) \times (T - t)}{T}$$

ove:

C = corrispettivo per la concessione di un loculo, ossario, nicchia o area per tomba di famiglia delle stesse caratteristiche, vigente al momento della sottoscrizione della concessione;

20/100 = coefficiente costante di abbattimento, giustificato dall'avvenuto utilizzo del loculo/area;

T = durata prevista della concessione espressa in anni;

t = durata effettiva della concessione;

con il vincolo che l'importo dell'indennizzo non potrà comunque superare il canone corrisposto al momento della concessione.

Nel caso di loculi, ossari e nicchie, sono a carico del concessionario le spese per le operazioni cimiteriali necessarie e il ripristino dei marmi, con altri nuovi di uguale spessore, qualità ed aspetto estetico;

Per le opere murarie eventualmente edificate nel soprasuolo o nel sottosuolo, delle quali il Comune entrerà automaticamente in possesso e delle quali curerà a proprie spese l'eventuale disinfezione e ripristino, il concessionario dovrà corrispondere un indennizzo pari al 50% del valore stimato con perizia del Settore competente o di un libero professionista incaricato dal Comune;

- b. per la rinuncia alla concessione di aree cimiteriali prima che sia costruita una tomba di famiglia, sarà invece corrisposto un rimborso da calcolarsi secondo la seguente formula:

$$\frac{C \times (T - t)}{T}$$

ove:

C = corrispettivo per la concessione dell'area cimiteriale, vigente al momento della sottoscrizione della concessione;

T = durata prevista della concessione espressa in anni;

t = durata effettiva della concessione;

con il vincolo che l'importo dell'indennizzo non potrà comunque superare il canone corrisposto al momento della concessione.

5. E' fatto obbligo rinunciare senza alcun rimborso da parte dell'Ente al loculo rimasto libero dopo la traslazione di una salma per avvicinamento di defunti.

Articolo 32 **DECADENZA DI CONCESSIONE CIMITERIALE**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali sia stata ottenuta, entro un anno solare dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c. quando, per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 31 (*Rinuncia a concessione cimiteriale*), non si sia provveduto alla rinuncia della concessione, entro un anno dallo sgombero totale;
- d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 28 (*Disposizioni per la realizzazione di sepolture private su aree in concessione*), non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;

- e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono e di pericolosità pubblica, per inerzia o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'art. 30 (*Manutenzione delle sepolture private su area in concessione*);
 - f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione;
 - g. nei casi di cui al comma 2 del precedente articolo 31.
 - h. Qualora la salma ovvero i resti mortali vengano estumulati prima della scadenza della concessione;
2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e a quello del cimitero per la durata di sessanta giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Settore competente, in base all'accertamento dei relativi presupposti.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme e dei resti, rispettivamente in campo ed ossario comune. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

Articolo 33 REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990, n.285, è facoltà dell'Amministrazione comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Della decisione di revoca presa, l'Amministrazione comunale dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo pretorio e a quello del cimitero per la durata di sessanta giorni consecutivi.
3. Disposta la revoca della concessione, il Sindaco disporrà se del caso, la traslazione delle salme o dei resti rispettivamente in campo ed ossario comune.
4. Qualora gli aventi diritto d'uso dell'area o manufatto revocato lo richiedano, verrà loro concesso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di concessioni perpetue, un'equivalente concessione nell'ambito dello stesso

Cimitero, fermo restando che resta a carico degli stessi quanto dovuto quale tariffa per il servizio di trasferimento.

Articolo 34 ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.26 (*Tipologie e durata d'uso delle sepolture private*), ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati, opportunamente avvisati, non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo od ossario comune.

TITOLO IX DISCIPLINA DEI CIMITERI

Articolo 35 ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 36 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri di norma non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione di non vedenti accompagnati dal cane guida;
- b. alle persone munite di cesti o di involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode o dall'Ufficio al momento dell'ingresso;
- c. alle persone in stato di ubriachezza, in condizioni comunque in contrasto con il decoro del luogo;
- d. a coloro che intendono svolgere attività di questua all'interno del cimitero.

3. Per motivi di salute o età il Responsabile dell'Ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 37 DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a. fumare, tenere contegno chiassoso;
- b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c. introdurre oggetti irriverenti;
- d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine ornamentali, lapidi o altro;
- e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, ecc.), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i. fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore competente; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazione d'uso;
- l. qualsiasi attività commerciale, salvo non debitamente autorizzata.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 38 RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo ad una numerosa partecipazione di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Settore competente.

Articolo 39 ORNAMENTI SULLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE

1. Sulle tombe dei campi comuni devono essere indicati (con apposizione di lapidi, cippi, copri tomba o ornamenti) il cognome e il nome del defunto (risultanti nell'atto di morte), la data di nascita e di morte.
2. Se gli aventi titolo non provvedono a fornire e posare un ornamento munito di targhetta riportante le generalità del defunto, il Comune provvede a fornire e posare un cippo con relativa targhetta.
3. Trascorso un periodo di sei mesi dalla sepoltura, sulle tombe dei campi comuni possono essere collocate lapidi o copri tomba in sostituzione del cippo.
4. La collocazione di lapidi e copritomba deve avvenire previa autorizzazione del Responsabile del Settore competente. I familiari devono presentare domanda su apposito modello e allegare il testo dell'epigrafe e il progetto della lapide e delle opere.
5. L'installazione di lapidi e copritomba, la loro manutenzione e conservazione nello stato di decoro sono a carico del richiedente.
6. Sulle sepolture si possono deporre fiori o piantumare piante erbacee o arbusti purché le radici e i rami non invadano le tombe vicine e l'altezza delle stesse non superi il metro.
7. Il piano regolatore cimiteriale può dettare norme per disciplinare le caratteristiche di lapidi e copritomba per le sepolture in campo comune.

Articolo 40 LAVORI PRIVATI E PUBBLICI NEI CIMITERI

1. I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore.
2. Prima di eseguire lavori di collocazione di lapidi o copritomba, apposizione di epigrafi sulle sepolture in campo comune o private e di costruzione, manutenzione straordinaria delle sepolture private su area in concessione, i concessionari o gli aventi titolo devono munirsi delle autorizzazioni previste nel presente regolamento.
3. Non possono essere eseguiti lavori di tipo edilizio all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, nella settimana precedente e in quella seguente la

commemorazione dei defunti, salvo particolari necessità, autorizzate dal Responsabile del Settore.

4. Le imprese devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura del cimitero.

5. Ogni occupazione di suolo deve essere autorizzata dal Responsabile del Settore competente.

6. Le imprese devono recingere a regola d'arte i cantieri edili per evitare danni a cose, visitatori e personale di servizio.

7. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, rispettando l'orario e l'itinerario che verranno prescritti dal competente Settore, evitando di spargere materiali sul suolo del Cimitero o di imbrattare opere. L'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno danneggiato.

8. E' vietato alle imprese operanti nel Cimitero di allacciarsi a prese del Comune per la fornitura di energia elettrica. Tale allacciamento può essere consentito soltanto eccezionalmente e per ragioni di pubblica utilità dal Responsabile del Settore competente, dietro rimborso al Comune del valore dell'energia consumata.

9. Per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle opere le imprese possono occupare il suolo limitrofo al cantiere per depositare materiale e arnesi. Al termine dell'orario di lavoro le attrezzature devono essere asportate dal Cimitero e riposte in zone concesse a tale scopo.

10. E' vietato accedere ai cimiteri con automezzi per la realizzazione di lavori senza autorizzazione del Responsabile del Settore competente.

Articolo 41 ORNAMENTI E ACCESSORI

1. Dai cimiteri verranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, le epigrafi non autorizzate oppure non conformi alle autorizzazioni rilasciate dal Responsabile del Settore competente. I costi dell'intervento saranno addebitati al concessionario o agli aventi titolo.

2. Il Responsabile del Settore competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo pretorio e all'ingresso del cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.24 (*Disponibilità dei materiali*) in quanto applicabili.

Articolo 42 EPIGRAFI

1. Su ogni epigrafe, salvo particolari casi, devono essere indicati sempre il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto. Nelle epigrafi delle donne coniugate può essere indicato anche il cognome del congiunto.

2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino e nelle rispettive lingue per gli stranieri: in quest'ultimo caso la richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata dalla traduzione in italiano del testo.

TITOLO X DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 43 MAPPA

1. Presso l'ufficio comunale competente è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 44 ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c. le generalità del concessionario o dei concessionari e gli estremi del titolo costitutivo;
 - d. la data e il numero di repertorio cui si riferisce la concessione;
 - e. la natura e la durata della concessione;
 - f. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione per le traslazioni all'interno dei cimiteri comunali.

Articolo 45 REGISTRO COMUNALE DELLE SEPOLTURE

1. Il registro comunale delle sepolture, suddiviso per cimiteri ed in duplice esemplare e vidimato del Sindaco, sarà compilato in ordine cronologico e conservato dal Servizio cimiteriale secondo le modalità previste dagli artt.52 e 53 del D.P.R. 285/90. Una copia dello stesso dovrà essere conservata negli archivi comunali, l'altra rimane presso il cimitero.
2. Ai fini della registrazione di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 46 SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Settore competente predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Articolo 47 PIANI CIMITERIALI

1. Gli uffici comunali competenti sono dotati di planimetrie generali in scala 1:500 dei cimiteri esistenti sul territorio comunale.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 48 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto compatibili e fatti salvi i diritti acquisiti, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 49 SOPPRESSIONE NORME INCOMPATIBILI

1. E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 50 SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche alle disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990, le quali sono punite ai sensi dell'art.107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui agli artt.106 e seguenti del T.U. 03.03.1934, n.383 e successive modificazioni e integrazioni e della legge 24.11.1981, n.689.

Articolo 51 CAUTELE

1. Nel disporre della salma o dei resti mortali e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto, in qualsiasi forma e modo, l'abbia espressa. In difetto i familiari possono disporre secondo l'ordine indicato all'art.433 del codice civile. Tale ordine di priorità vale anche per l'iscrizione di epigrafi, per esumazioni o trasferimenti di salma o resti mortali.

Articolo 52 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.